



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DI TORINO

dal Collegio all'Ordine: cambiamento della identità della professione infermieristica

Consigliere

Dr.ssa Ornella Baldan

Torino 26 ottobre 2018

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TORINO



- L'Ordine delle Professioni infermieristiche legge Lorenzin (legge 3/2018)

Sanità24 34 ORE

Home | **Analisi** | Sanità risponde | Scadenze fiscali | Sanità in borsa

22 dic 2017

IN PARLAMENTO

Il Ddl Lorenzin è legge, la svolta su professioni sanitarie e trial clinici

di Rosanna Magnano

SEGNALIBRO | FACEBOOK | TWITTER

Il testo del ddl Lorenzin

Sanità24 34 ORE

Home | **Analisi** | Sanità risponde | Scadenze fiscali | Sanità in borsa

8 feb 2018

LAVORO E PROFESSIONE

Infermieri: addio Ipasvi, nasce la Fnopi, ma il cambiamento concreto non sarà rapido

di Barbara Mangianelli (presidenza Federazione nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, già Federazione Ipasvi)

TAG
Ordini e collegi delle professioni sanitarie
Infermieri
Infermieri
Operatore socio-sanitario

Dal 15 febbraio entra in vigore la legge Lorenzin 3/2018 e dopo oltre 60 anni l'Ipasvi non c'è più. Nasce la Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie ed è una svolta storica, che la nostra professione attende ormai da oltre dieci anni e che premia la professionalità degli infermieri, professione intellettuale.

Ora, al pari di tutte le altre professioni intellettuali, per loro c'è una tutela ordinistica che favorisce non solo i professionisti, ma anche nei gli stessi cittadini, offrendo

PERCHE' DELL'E PROFESSIONI INFERMIERISTICHE?





Il sistema previgente

- **Legge 1049/1954** (Governo Scelba) «Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia»
- **Art. 1:** «In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, *diplomate* in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli artt. 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098»
- **Art. 2** «Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233»

Alcuni numeri



L'avventura inizia con 23.720 iscritti, poi l'escalation impressionante (oggi la sola Sicilia ne conta 32.000 ca.)

- 1974 = 58.038
- 1982 = 111.868
- 1992 = 215.054
- 1996 = 303.740
- 2012 = 406.306
- 2017 = 438.744

I Collegi IPASVI



Collegi e non Ordini perché per svolgere la professione non era richiesto il titolo di laurea:

- Art. 1, RDL 103/1924: «Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, **sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie»**
- D.M. 509/1999 e DM D.M. 270/2004: **percorsi di laurea in infermieristica nell'ottica dell'autonomia didattica delle Università**
- Art. 2, legge 43/2006:
«2. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione»



Attività non libera ma esercitabile a seguito di necessaria abilitazione:

- **Art. 33, Cost.:** «E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»
- **Art. 8, Dlgs n. 233/1946 (previgente):** «**Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo**»
- **Art. 2, Legge 43/2006:** «3. L'iscrizione all'albo **professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti** ed è subordinata al **conseguimento del titolo universitario abilitante** di cui al comma 1»
- **Art. 5, c. 2, Dlgs n. 233/1946 (vigente):** «**Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo**»
- **L'esercizio abusivo della professione: il nuovo art. 348 c.p. introdotto dall'art. 12, legge 3/2018**

Ordini professionali



enti pubblici non economici e associativi, ad appartenenza necessaria, esponenti della categoria di professionisti che realizzano l'autogoverno della categoria stessa

- **Perché enti pubblici e non associazioni?**

la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell'interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze professionali che l'appartenenza a un

Collegio di per sé certifica

interesse al corretto e adeguato esercizio dell'attività professionale elevato al rango di interesse pubblico

cura doverosa dell'interesse affidata a un ente a base associativa che non decide della propria esistenza

Natura



- Art. 1, c. 3 sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica»
- La Corte dei conti non ha potere di controllo a causa della mancanza di risorse finanziarie di provenienza pubblica (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226)

Natura



Art. 1, c. 3: «agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale»

Non più ausiliari, ma sussidiari

Non più ausiliari, ma sussidiari



Esercitano in via sussidiaria le funzioni loro attribuite e necessarie per assicurare l'art. 32 Cost. nella sua pluriforme natura (pazienti, esercenti le professioni sanitarie, collettività)

**PROMUOVONO
E ASSICURANO**



**PARTECIPANO
ALLA
FORMAZIONE**

VERIFICANO



**FUNZIONE
DISCIPLINARE**

**ACCESSIBILITA' E
TRASPARENZA**

**SANZIONI
DISCIPLINARI**



- Art. 1, c. 3: «sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute»

l'autonomia «pubblica» è finalizzata alla soddisfazione di interessi pubblici

concetto relazionale (si è autonomi nei confronti di qualcuno o di qualcosa), quindi implica il concetto di limite:

la vigilanza del è del Ministero



- **PROMUOVONO: AUTONOMIA, INDIPENDENZA, RESPONSABILITA'**
- **QUALITA TECNICO PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, SALVAGUARDIA DEI PRINCIPI ETICI**

Organi



- Art. 2:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
 - d) il collegio dei revisori»

Consiglio direttivo



Dura in carica 4 anni (art. 2, c. 7)

Art. 3, c. 1:

«Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione»

La commissione d'albo



- Art. 5, c. 1: «Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme»
- Art. 3, c. 3: «Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo»

La commissione (o le commissioni?) di albo

- Art. 2, c. 2, lett. b: «con decreto del Ministro della salute è determinata... la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche»

Il collegio dei revisori dei conti



- Art. 2, c. 3:

Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni